

2018: LE NUOVE REGOLE PER L'ACQUISTO DEI CARBURANTI: dubbi, perplessità, soluzioni



Dr. Giuseppe (Ivan) Zambon

Marzo 2018

La dispensa ha finalità meramente informativa e, in nessun caso, potrà essere considerata consulenza, pertanto le considerazioni svolte nel documento non possono ritenersi supporto sufficiente per l'adozione di scelte e decisioni.

NOVITA' FISCALI 2018

LE NUOVE REGOLE PER I CARBURANTI

Abolizione della scheda carburante e introduzione della fatturazione elettronica

SINTESI (dalla Legge di Bilancio 2018)

- ❑ Dal **01.07.2018** la **scheda carburante è soppressa** (comma 926)
- ❑ Dal **01.07.2018**, in deroga a quanto stabilito dal comma 916 in materia di decorrenza della **fattura elettronica** (01.01.2019), la stessa diventa **obbligatoria per le cessioni di benzina e gasolio se destinati come carburanti per motori** (comma 917)
- ❑ Dal **01.07.2018** gli acquisti di **carburante per autotrazione effettuati presso gli impianti stradali di distribuzione** da parte di soggetti passivi IVA **devono** essere documentati con la **fattura elettronica** (comma 920) *(anche il Gpl?)*

NOVITA' FISCALI 2018

LE NUOVE REGOLE PER I CARBURANTI

- ❑ **Dal 01.07.2018** le spese per **carburanti per autotrazione** sono deducibili e l'IVA ad essi relativa è detraibile solo se vengono pagate tramite **carte di credito, carte di debito, carte prepagate** o, **ma solo ai fini IVA**, con altri sistemi tracciabili individuati con provvedimento del direttore dell'ADE (commi 922-923) *(Quindi è possibile che in futuro si detragga l'IVA, ma non il costo se si utilizzeranno sistemi tracciabili diversi dalla moneta elettronica?)*
- ❑ **Dal 01.07.2018** il 50% del totale delle transazioni effettuate tramite sistemi di pagamento elettronico dagli **esercenti di impianti di distribuzione di carburante** sarà coperto da un **credito d'imposta** utilizzabile solo in compensazione in F24 dall'anno successivo a quello di maturazione (commi 924-925)
- ❑ **Dal 01.07.2018** è stabilita la memorizzazione e **trasmissione telematica** obbligatoria all'ADE dei dati dei **corrispettivi delle cessioni di benzina o di gasolio alla pompa** destinati a essere utilizzati come carburanti per motori. (comma 909, lett. b) *(e il Gpl quindi non si comunica?)*

NOVITA' FISCALI 2018

LE NUOVE REGOLE PER I CARBURANTI

Fonti normative della Legge di bilancio 2018

(Legge n. 205/2017, art. 1, commi 917-920-921-922-923-926)

- **917.** Fermo restando quanto previsto al comma 916, le disposizioni dei commi da 909 a 928 si applicano alle fatture emesse a partire dal **1° luglio 2018** relative: a) **cessioni di benzina o di gasolio** destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori; ...*omissis*....
- **920.** All'articolo 22, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Gli acquisti di **carburante per autotrazione** effettuati presso gli impianti stradali di distribuzione **da parte di soggetti passivi** dell'imposta sul valore aggiunto devono essere documentati con la fattura elettronica» *(in vigore dal 01.07.2018)*
- **921.** All'articolo 2, comma 1, lettera b), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 696, dopo le parole: «di **carburanti e lubrificanti per autotrazione**» sono aggiunte le seguenti: «**nei confronti di clienti che acquistano al di fuori dell'esercizio di impresa, arte e professione**» *(in vigore dal 01.07.2018)*

NOVITA' FISCALI 2018

LE NUOVE REGOLE PER I CARBURANTI

- **922.** All'articolo **164 del TUIR**, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 1 è inserito il seguente: «1-bis. Le spese per **carburante per autotrazione** sono deducibili nella misura di cui al comma 1 se effettuate **esclusivamente mediante carte di credito, carte di debito o carte prepagate** emesse da operatori finanziari soggetti all'obbligo di comunicazione previsto dall'articolo 7, sesto comma, del DPR 605/73» *(in vigore dal 01.07.2018)*
- **923.** All'articolo **19-bis.1, comma 1, lettera d), del DPR 633/72** è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'avvenuta effettuazione dell'operazione deve essere provata dal pagamento **mediante carte di credito, carte di debito o carte prepagate** emesse da operatori finanziari soggetti all'obbligo di comunicazione previsto dall'articolo 7, sesto comma, del DPR 605/73, o da altro mezzo ritenuto parimenti idoneo individuato con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate» *(in vigore dal 01.07.2018)*
- **926.** Sono abrogati: a) L'art. 2 della L. 21 febbraio 1977, n. 31; b) Il regolamento di cui al DPR 10 novembre 1997, n. 444 *(in vigore dal 01.07.2018)*

NOVITA' FISCALI 2018

LE NUOVE REGOLE PER I CARBURANTI

ALCUNE PERPLESSITA'

Nella sequenza delle norme modificate vi sono a mio parere delle incongruenze che non sarà semplice per l'Agenzia delle entrate superare con le sue circolari interpretative o decreti direttoriali essendo necessari, a mio parere, degli interventi normativi di coordinamento delle nuove disposizioni.

DPR 633/72 * Art. 22 Commercio al minuto e attività assimilate

[3] **Gli imprenditori che acquistano beni che formano oggetto dell'attività propria dell'impresa da commercianti al minuto ai quali è consentita l'emissione della fattura sono obbligati a richiederla. Gli acquisti di carburante per autotrazione effettuati presso gli impianti stradali di distribuzione da parte di soggetti passivi dell'imposta sul valore aggiunto devono essere documentati con la fattura elettronica.**

NOVITA' FISCALI 2018

LE NUOVE REGOLE PER I CARBURANTI

Non è molto chiara, ad esempio, la ratio della norma modificata dal **comma 920** della Legge di bilancio 2018, sia per la sua collocazione come secondo periodo del comma 3 dell'art. 22 del DPR 633/72 dopo l'obbligo per gli imprenditori, sancito nel primo periodo, di richiedere sempre la fattura quando acquistano **beni che formano oggetto della propria attività** (*in una corretta tecnica legislativa, di solito in un comma i periodi successivi al primo non recano norme a sé stanti, ma servono da maggior dettaglio o specificazione*), sia per **l'apparente** inutilità della norma stessa giacché l'obbligo della fattura elettronica era già stato sancito dal comma 917 anche se soltanto per **benzina e gasolio per qualunque motore** e non più genericamente per i **carburanti** (*quindi anche il GPL e altre miscele?*) e **specificatamente per la sola autotrazione erogata dagli impianti stradali**.

**In ogni caso anche l'autotrazione rientrava nell'utilizzo già previsto per
«qualunque motore»!**

NOVITA' FISCALI 2018

LE NUOVE REGOLE PER I CARBURANTI

Sembrerebbe che i due commi non siano stati scritti dalla medesima mano, salvo che la differenza non fosse voluta e il comma 920 abbia lo scopo specifico di estendere l'anticipazione di sei mesi dell'obbligo di fatturazione elettronica anche ai carburanti per autotrazione diversi da benzina e gasolio, risultando limitativa la formulazione del comma 917 che è principalmente finalizzata al contrasto all'evasione e alle frodi nel settore della commercializzazione e distribuzione dei carburanti.

Inoltre, se la norma del comma 920 fosse destinata a tutte le imprese e i professionisti e non solo a quelli del primo periodo del comma 3, forse sarebbe stato meglio aggiungere un nuovo comma all'art. 22 IVA o precisare l'obbligo direttamente nell'art. 19-bis.1 insieme a quello della modalità di pagamento, se viceversa fosse riferita solo agli imprenditori del primo periodo non si comprende perché non li abbia richiamati in modo specifico invece di utilizzare la locuzione "soggetti passivi".

NOVITA' FISCALI 2018

LE NUOVE REGOLE PER I CARBURANTI

**Decreto del Presidente della Repubblica del 21/12/1996 n. 696 -
Regolamento recante norme per la semplificazione degli obblighi di
certificazione dei corrispettivi.**

Preambolo:

...omissis...

Visto l'[articolo 3, comma 147, lettera e\), della legge 28 dicembre 1995, n. 549](#), che prevede l'emanazione di un regolamento governativo al fine di escludere l'obbligo di rilascio dello scontrino o della ricevuta fiscale nell'ipotesi in cui tali adempimenti risultino gravosi e privi di apprezzabile rilevanza ai fini del controllo, **nonché di escludere l'obbligo di emissione dello scontrino fiscale qualora per la stessa operazione venga emessa la fattura;**

Articolo 1 * Operazioni SOGGETTE all'obbligo di certificazione.

«I corrispettivi delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi di cui agli articoli 2 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, **per le quali non è obbligatoria l'emissione della fattura se non a richiesta del cliente**, ma sussiste l'obbligo di certificazione fiscale stabilito dall'articolo 12, comma 1, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, possono.....»

NOVITA' FISCALI 2018

LE NUOVE REGOLE PER I CARBURANTI

Articolo 2 * Operazioni NON SOGGETTE all'obbligo di certificazione.

1. Non sono soggette all'obbligo di certificazione di cui all'articolo 1 le seguenti operazioni:

- **b) le cessioni di beni iscritti nei pubblici registri, di carburanti e lubrificanti per autotrazione nei confronti di clienti che acquistano al di fuori dell'esercizio di impresa, arte e professione.**

Il comma successivo a quello modificativo dell'art. 22/IVA (comma 921), intervenendo sul DPR 696/1996, che regola l'obbligo di emissione dello scontrino e/o della ricevuta fiscale **per le cessioni «per le quali non è obbligatoria l'emissione della fattura se non a richiesta del cliente, ma sussiste l'obbligo di certificazione fiscale»** (art. 1), specifica che dal 01.07.2018 non sono soggette all'obbligo di certificazione dei corrispettivi i **carburanti e lubrificanti** per autotrazione nei confronti di clienti che acquistano al di fuori dell'esercizio di impresa, arte o professione.

NOVITA' FISCALI 2018

LE NUOVE REGOLE PER I CARBURANTI

Significa forse che se li acquista un soggetto passivo IVA sussiste l'obbligo di certificazione e deve essere emesso lo scontrino e/o la ricevuta fiscale perché anche nei loro confronti la fattura non è obbligatoria se non richiesta dal cliente?

Ma ciò non confliggerebbe con il paventato obbligo della fattura elettronica per tutti i soggetti passivi IVA di cui al novellato art. 22/IVA?

Che senso avrebbe, infatti, specificare l'esenzione dalla certificazione solo per i **“privati”** se soltanto nei loro confronti la fattura non è obbligatoria se non richiesta dal cliente? **Era implicito!! La norma poteva ben rimanere scritta come era!** Prima infatti per i soggetti passivi c'era già l'obbligo della «fattura», anche se sostituita dalla scheda carburante allo scopo di evitarne l'emissione ad ogni rifornimento!

La modifica normativa al DPR 696/1996 potrebbe essere il preludio per la possibilità di emettere scontrino parlante detraibile/deducibile solo se il pagamento è effettuato con i sistemi tracciabili previsti?

NOVITA' FISCALI 2018

LE NUOVE REGOLE PER I CARBURANTI

Riepilogando quanto sopra la domanda che sorge spontanea è:

Se è chiaro che in base ai commi 922 e 923 la **deducibilità fiscale** del costo e la **detraibilità dell'IVA** per i rifornimenti di carburanti per autotrazione sono possibili solo se vengono pagati tramite carte di credito, carte di debito, carte prepagate o, ma solo ai fini IVA, con altri sistemi tracciabili individuati con provvedimento del direttore dell'ADE, **è effettivamente necessario anche che siano documentati obbligatoriamente da fattura elettronica o forse c'è qualcosa che non funziona nel coordinamento delle nuove norme?**

Non dimentichiamoci poi dell'esistenza del **DL 70/2011, art. 7, comma 1, lett. l)** che **non è stato abrogato** dalla Legge di Bilancio, ma che aggiungeva con il **comma 2, lettera p)** (*anch'esso non abrogato*) il comma 3-bis all'art. **1 del DPR 444/97** (*Disciplina degli acquisti di carburante*); aggiunta che non ha più efficacia (*abrogazione implicita?*) visto che il DPR modificato (444/97) è stato **interamente abrogato** (*lui si!*), insieme all'art. 2 della L. 31/1977 che istituiva di fatto la scheda carburante, **dal comma 926 della Legge di Bilancio** e la carta carburante non esiste più.

NOVITA' FISCALI 2018

LE NUOVE REGOLE PER I CARBURANTI

Il suddetto comma 3-bis così recitava: "3-bis. In deroga a quanto stabilito al comma 1, i soggetti all'imposta sul valore aggiunto che effettuano gli acquisti di carburante esclusivamente mediante carte di credito, carte di debito o carte prepagate emesse da operatori finanziari soggetti all'obbligo di comunicazione previsto dall'art. 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, **non sono soggetti all'obbligo di tenuta della scheda carburante previsto dal presente regolamento**".

Con questo metodo, **che dal 01.07.2018 non è più praticabile**, si detrae/deduce il carburante senza nessuna identificazione del soggetto e del veicolo sullo scontrino rilasciato dall'impianto!

L'unica condizione è che il pagamento risulti dall'estratto del conto corrente (bancomat) o della carta di credito.

NOVITA' FISCALI 2018

LE NUOVE REGOLE PER I CARBURANTI

CONCLUSIONI, SPERANZE E.....

Non essendo più previsti dal 01.07.2018 metodi alternativi sostitutivi della fattura (ex art. 2, L. 31/1997), per documentare l'acquisto di carburanti per autotrazione, il legislatore, magari intervenendo sul D.L. semplificazione e sviluppo n. 70/2011, potrebbe prevedere *(solo dopo aver rettificato la modifica all'art. 22 del DPR 633/72 imponendo la e-fattura ai soli soggetti non obbligati a richiedere la fattura di cui al comma 3, primo periodo)*, vista anche la modifica al DPR 696/1996, lo scontrino parlante rilasciato dall'impianto di distribuzione recante la partita IVA (e magari anche la targa del veicolo) da digitare quando si effettua il rifornimento con la carta o da parte del gestore sul misuratore fiscale della stazione di servizio, come già avviene per l'acquisto di medicinali e dispositivi medici.

NOVITA' FISCALI 2018

LE NUOVE REGOLE PER I CARBURANTI

Dovranno inoltre essere concesse, ovviamente, la prevista detraibilità dell'IVA tramite scorporo e la annotazione mensile o trimestrale in contabilità con un documento riepilogativo dei rifornimenti.

Ciò comporterebbe una introduzione graduale del sistema per permettere l'aggiornamento o la sostituzione delle colonnine per il self service e dei misuratori dei gestori degli impianti stradali, magari con l'attribuzione di un altro credito d'imposta.

.....SOLUZIONI ALLO STUDIO

Sembrerebbe, invece, dalle ultime notizie e indiscrezioni che stiano pensando ad un meccanismo automatico che consenta di far partire in tempo reale l'e-fattura al momento in cui si paga il pieno di benzina o diesel con carte di credito, di debito o bancomat. *(Quindi una fattura per ogni rifornimento? Non sarà poco gestibile, soprattutto con tanti veicoli?)*

NOVITA' FISCALI 2018

LE NUOVE REGOLE PER I CARBURANTI

Altra soluzione allo studio sarebbe quella di realizzare tramite l'ADE un'applicazione per consentire la creazione di un codice QR che contiene tutti i dati di fatturazione dell'acquirente, in modo da consentire di rilevare i dati del cliente con uno strumento in dotazione al gestore della stazione di rifornimento evitando di dover acquisire ogni volta i dati del cliente e, soprattutto di poterli acquisire anche di notte.

Ci stiamo forse avviando verso la predisposizione di una carta di credito/debito elettronica per ogni veicolo con i dati di fatturazione dell'azienda e la targa del veicolo, tutto incluso in un chip?

Potrebbero anche richiedere alle compagnie l'emissione di una carta consumo unica che valga per tutte le società e quindi eviti al cliente di avere più carte consumo, con una fattura mensile da parte di ogni compagnia ognuna per le sue cessioni; questa soluzione potrebbe essere la più probabile poiché l'introduzione anticipata della fattura elettronica pare sia stata sollecitata per il settore petroli proprio dalle compagnie petrolifere.

NOVITA' FISCALI 2018

FIN E

"Condividere la conoscenza è un modo per raggiungere l'immortalità"
(Tensin Gyatso – 14° Dalai Lama, Premio Nobel per la Pace)

